

## Nuovo riordino per i tributi speciali

I tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate vengono rideterminati, in un'ottica di semplificazione della disciplina, dal dlgs del 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231.

Le disposizioni dell'articolo 6 del predetto decreto, modificano in particolare la Tabella A, relativa ai tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al dl n. 533/1954, che disciplina diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

I tributi speciali dovuti per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modifiche introdotte, vengono raggruppati in un'unica Tabella che ne prevede l'aggiornamento e la forfettizzazione degli importi dovuti, mentre in alcuni casi, per le procedure online, vengono previste ipotesi di esenzione dal pagamento delle imposte anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Ma veniamo al dettaglio. Le modifiche introdotte dal comma 1, dell'articolo 6 in parola, riguardano in particolare il Titolo I, della Tabella A allegata al dl 533/54, relativo al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e il Titolo II, relativo al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sulla disciplina del versamento dei tributi speciali per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate, che vengono sostituiti da un unico nuovo Titolo. Il nuovo Titolo I, raggruppa le attività e i relativi importi per i quali i tributi speciali si applicano, adeguando e forfettizzando gli importi in precedenza stabiliti dai Titoli sostituiti, accorpando i tributi contenuti in due fattispecie. Una prima voce relativa al diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti, prevede un importo dovuto di 16 euro. Nelle note della Tabella viene altresì precisato che per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale, ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo del diritto è pari a 4 euro. Infine sono esenti dal tributo le attestazioni re-

lative al possesso di partita Iva, alla situazione reddituale, alla doppia imposizione, alla iscrizione presso l'anagrafe tributaria e alla residenza fiscale.

Una seconda voce è ora prevista per il diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge, con un importo dovuto di 25 euro. Viene inoltre precisato che il diritto non si applica in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto alle banche dati. In ultimo, nella Tabella viene disposta una espressa esenzione dal tributo speciale per il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale, di cui agli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e di accesso civico, di cui all'articolo 5 del ddl n. 33/2013, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come previsto dalla disciplina di riferimento.

Il Titolo III della previgente Tabella A, relativo ai tributi speciali catastali, viene invece abrogato.

Infine, il comma 2, dell'articolo 6 in parola, prevede l'esenzione dal pagamento del tributo speciale di cui alla Tabella A allegata al DL 533/54, per i servizi erogati con modalità automatizzata che dovranno essere individuati progressivamente con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del DL 139/2024, le descritte disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

*Stefano Loconte e Guendalina Dabove*

— © Riproduzione riservata — ■

